



## Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti

L'Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti, con riferimento a quanto disposto all'art. 37 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (recante "disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria"), laddove si introduce, al comma 6 lett. s, un contributo unificato unico di € 4.000,00= per la presentazione di ricorso al TAR e al Consiglio di Stato in materia di appalti pubblici, manifesta lo sconcerto e il disappunto dei professionisti che rappresenta.

Nell'ambito della nuova disciplina del contributo unificato, oltremodo penalizzante per l'accesso alla giustizia, si rinviene infatti la norma citata che da un lato non è idonea a perseguire gli scopi di finanza pubblica per i quali è adottata; e dall'altro è foriera di conseguenze gravi sia per l'evidente compressione del diritto costituzionale alla contestazione giurisdizionale degli atti amministrativi (art. 113 Cost.), sia per la sostanziale sottrazione al controllo di legittimità dell'attività della P.A. nella maggior parte degli appalti pubblici.

L'Associazione sottolinea che un contributo unificato elevato in modo indifferenziato ad € 4.000,00= (che deve essere altresì corrisposto per motivi aggiunti e per ricorsi incidentali) rende antieconomica la presentazione di impugnative relative ad appalti per importi medi e bassi, nei quali il margine di guadagno delle imprese partecipanti è ridottissimo (e legato appunto all'ammontare dell'appalto).

Conseguentemente, l'aumento introdotto potrà comportare la drastica contrazione del contenzioso nel settore, con il risultato non di incrementare, ma al contrario di ridurre l'ammontare delle entrate per il cespite considerato.

Invece il messaggio di una simile norma per la P.A. appaltante risulta un messaggio di sostanziale insindacabilità del suo operato; ciò che condurrà ad esiti di illegittimità e di incontrollato aumento della spesa pubblica in conseguenza di affidamenti di appalti pubblici sottratti al sindacato del Giudice amministrativo.

Se l'intento che si vuole perseguire è davvero quello di incrementare le entrate derivanti dal contributo unificato in materia, l'unica possibilità ragionevole è semmai quella di adottare, anche per i ricorsi al Giudice amministrativo in materia di appalti pubblici, il criterio di proporzionalità che è pure adottato nel contenzioso civile, ancorando l'ammontare del contributo unificato al valore dell'appalto oggetto di contenzioso.

L'Associazione Veneta Avvocati Amministrativisti censura dunque la nuova disposizione per la sua palese incongruità, e chiede che in sede di conversione del D.L. n. 98/2011 vengano introdotte quelle modifiche che sono necessarie a garantire l'accesso al Giudice amministrativo e il conseguente controllo di legittimità sull'operato della P.A. in una materia così delicata come quella degli appalti pubblici.

12 luglio 2011

IL PRESIDENTE  
Avv. Franco Zambelli